



21 settembre 2023

Rapporto esplicativo concernente l'avamprogetto di revisione di maggio 2024 dell'ordinanza sugli im- pianti a bassa tensione

1. Punti essenziali del progetto

L'attuale disposizione dell'ordinanza del 7 novembre 2001 sugli impianti a bassa tensione (OIBT; RS 734.27) che consente a determinati professionisti del settore di eseguire lavori di installazione nei locali da loro abitati o di loro proprietà e nei locali a questi annessi senza possedere la corrispondente autorizzazione penalizza gli elettricisti di montaggio AFC, la cui formazione professionale comprende dal 2015 anche la prima verifica durante la realizzazione. Poiché una simile disparità di trattamento non si giustifica, la disposizione viene adattata di conseguenza, includendo anche gli elettricisti di montaggio AFC la cui formazione professionale comprende anche la prima verifica durante la realizzazione.

Nell'allegato dell'OIBT sono indicati diversi periodi per i controlli in base all'impianto elettrico e al livello di pericolo. Nella prassi l'attuale norma ha generato ambiguità, motivo per cui è stata fatta chiarezza.

In questa occasione sono state eliminate anche alcune incongruenze linguistiche e si è rimediato ad alcune omissioni delle revisioni precedenti, che tuttavia non hanno conseguenze giuridiche sostanziali.

2. Conseguenze finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni

Le modifiche previste non comportano oneri supplementari per Confederazione, Cantoni o Comuni in termini di personale o sul piano finanziario.

3. Conseguenze su economia, ambiente e società

Il progetto non ha alcuna conseguenza su economia, ambiente e società.

4. Commento alle singole disposizioni

Articolo 13 capoverso 3 lettera b

Le modifiche riguardano solo il testo francese e italiano.

Nell'attuale versione francese il testo tedesco della disposizione in questione, che recita «Änderung der Installation nach einem Bezügerüberstromunterbrecher oder einer Überstrom-Schutzeinrichtung für Endstromkreise;», è stato tradotto come segue: «la modification d'installations en aval d'un coupe-surintensité d'abonné ou de dispositifs de protection contre les surtensions pour les circuits finaux;». Tuttavia, conformemente all'uso linguistico della norma, tale traduzione francese deve essere modificata come segue: «la modification d'installations en aval d'un coupe-surintensité d'abonné ou de dispositifs de protection contre les surintensités pour les circuits terminaux». L'attuale testo italiano della medesima disposizione, che recita «modifica dell'impianto a valle del ruttore di sovrintensità di un'utenza o del ruttore differenziale di protezione per circuiti terminali;», viene sostituito con «modifica dell'impianto a valle del dispositivo di protezione contro le sovracorrenti d'abbonato o di un dispositivo di protezione contro le sovracorrenti per circuiti terminali».

Articolo 16 capoversi 1 e 3

Conformemente all'attuale tenore del capoverso 1, le persone del mestiere secondo l'articolo 8, le persone autorizzate a eseguire il controllo secondo l'articolo 27 e gli installatori elettricisti AFC che eseguono lavori d'installazione nei locali da loro abitati o di loro proprietà e nei locali a questi annessi non necessitano di un'autorizzazione d'installazione. La formazione degli elettricisti di montaggio AFC che hanno assolto la formazione professionale di base a partire dal 2015 si differenzia solo in minima parte da quella degli installatori elettricisti AFC per l'ambito delle abitazioni e in misura altrettanto irrilevante per questa situazione specifica. Tuttavia, ai sensi della normativa vigente gli elettricisti di montaggio AFC non sono autorizzati a eseguire lavori d'installazione nei locali da loro abitati o di loro proprietà e nei locali a questi annessi. Una simile penalizzazione e disparità di trattamento non si giustificano, pertanto con la presente modifica si è provveduto a eliminarle. Per motivi di sicurezza, tuttavia, questa possibilità deve essere concessa solo agli elettricisti di montaggio AFC autorizzati a eseguire la prima verifica. Nel testo tedesco e italiano viene corretto il rimando alla definizione di persona autorizzata a eseguire il controllo contenuta all'articolo 27, rimandando all'articolo 27 capoverso 1, come già nel testo francese e anche in altre disposizioni dell'ordinanza (cfr. artt. 10 e 24).

Diversamente dal testo tedesco e italiano, il testo francese non parla al capoverso 3 di un'autorizzazione a eseguire la prima verifica bensì solo di un'autorizzazione. Viene pertanto aggiunto il sintagma «de contrôler». Inoltre, il termine tedesco «Sicherheitsnachweis» è stato tradotto erroneamente con «attestation de contrôle» invece che con «rapport de sécurité». L'errore deve pertanto essere corretto.

Articolo 31

Con la modifica del 4 giugno 2021 (RU 2021 372, in vigore dal 1° luglio 2021) il contenuto dell'articolo 35 capoverso 3 era stato suddiviso nei capoversi 3 e 4. Il rimando contenuto nell'articolo 31 non era però stato opportunamente adeguato, dimenticanza a cui si è rimediato in occasione della presente revisione.

Articolo 34 capoverso 3

Dall'articolo 36 capoverso 2 OIBT si evince che l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) gestisce unicamente i rapporti di sicurezza redatti dai proprietari di impianti speciali secondo il numero 1 dell'allegato e dai proprietari di impianti di produzione di energia secondo l'articolo 35 capoverso 2. Dei restanti rapporti di sicurezza si occupano i gestori di rete. Con l'attuale rimando all'articolo 32 capoverso 2 OIBT contenuto nell'articolo 34 capoverso 3 questa suddivisione dei compiti non è espressa in modo chiaro. Il rimando viene quindi adeguato. La prassi attuale rimane invariata.

Articolo 35 capoversi 3 e 4 ultimo periodo

Si vedano i commenti all'articolo 34 capoverso 3.

Articolo 37 capoverso 1 lettera f

Con la modifica del 4 giugno 2021 (RU 2021 372, in vigore dal 1° luglio 2021) il contenuto dell'articolo 35 capoverso 3 era stato suddiviso nei capoversi 3 e 4. Il rimando contenuto nell'articolo 37 capoverso 1 lettera f non era però stato opportunamente adeguato, dimenticanza a cui si è rimediato in occasione della presente revisione. Viene inoltre corretto un errore di stampa contenuto nel testo francese (sostituzione di «selon de l'art. 36» con «selon l'art. 36»).

Numeri 1.1.6 e 1.3.5 nonché 5 dell'allegato

Ai sensi dell'articolo 36 capoverso 3^{bis} l'ESTI invita per scritto i titolari di un'autorizzazione per lavori a impianti propri all'impresa di cui all'articolo 13 a fornire almeno sei mesi prima della scadenza di ogni terzo periodo di controllo l'attestazione del servizio di ispezione accreditato al quale si sono rivolti; i

titolari di un'autorizzazione limitata di cui agli articoli 14 e 15 sono invitati a fornire tale attestazione prima della scadenza di ogni periodo di controllo. Poiché attualmente i periodi di controllo alla base dell'articolo 36 capoverso 3^{bis} sono disciplinati ai numeri 1.1.6 e 1.3.5 dell'allegato, è stato creato involontariamente un riferimento agli impianti realizzati dai suddetti titolari dell'autorizzazione. Con la presente modifica il periodo di controllo dell'impianto viene separato dal controllo periodico dei titolari e si chiarisce che gli impianti dei titolari di un'autorizzazione d'installazione limitata non sono considerati impianti speciali. Ciò corrisponde anche alla prassi dell'ESTI. Le norme vigenti continuano a garantire la sicurezza.